



12.7.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 650/2008, presentata da Billy Leonard, cittadino irlandese, sui timori dell'opinione pubblica in merito all'effetto cumulativo dannoso di quattro discariche situate nell'area di Ringsend (Contea di Derry, Irlanda del Nord)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione in merito all'effetto cumulativo dannoso per la salute di quattro discariche previste nell'area di Ringsend (Contea di Derry, Irlanda del Nord). Ritiene che i progetti siano contrari allo spirito della direttiva 99/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Secondo il firmatario, le quattro discariche, di cui una sarebbe dovuta entrare in funzione nell'estate del 2008, sono situate a meno di 5,6 chilometri l'una dall'altra. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di invitare la Commissione a indagare su possibili violazioni della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 30 gennaio 2009.

"A livello dell'Unione, le discariche sono disciplinate dalla direttiva 1999/31/CE¹ relativa alle discariche di rifiuti. Secondo l'allegato I della direttiva in questione, per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

- a) le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;

¹ GUL 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.

- b) l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;
- c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;
- d) il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell'area della discarica;
- e) la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.

La direttiva relativa alle discariche di rifiuti non specifica alcun requisito in merito alla distanza da rispettare tra i siti delle discariche.

La scelta dell'ubicazione della discarica e la decisione di autorizzare una discarica devono essere prese dalle competenti autorità di uno Stato membro. Secondo l'articolo 8 della direttiva relativa alle discariche di rifiuti, l'autorità competente concede l'autorizzazione per la discarica solo qualora il sito della discarica rispetti pienamente tutti i requisiti indicati nella direttiva in oggetto e in altre normative applicabili.

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio¹, modificata dalla direttiva 97/11/CE² e dalla direttiva 2003/35/CE³, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (la direttiva VIA), si applica agli impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Le discariche per rifiuti pericolosi o le discariche per rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, come indicato all'allegato I, punti 9 e 10, della direttiva devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della medesima. Altre discariche quali elencate all'allegato II, punto 11, lettera b), devono essere sottoposte a una valutazione dell'impatto ambientale prima di essere autorizzate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, laddove si prevede possano avere un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione. Quando si valuta se un particolare progetto relativo a una discarica che rientra nel campo di applicazione dell'allegato II della direttiva VIA può avere impatti significativi sull'ambiente, occorre tenere conto dei criteri indicati nell'allegato III della direttiva in questione che includono, tra l'altro, gli effetti cumulativi del progetto con altri progetti. Per i progetti soggetti a una VIA, la valutazione fornirà informazioni in conformità dell'articolo 5 della direttiva. L'allegato IV della direttiva VIA elenca i requisiti relativi alle informazioni e fa esplicito riferimento, tra l'altro, a una descrizione dei suoi effetti cumulativi.

Quando si valuta se siano stati considerati gli effetti cumulativi di progetti diversi occorrerebbe prendere in considerazione anche la direttiva 2001/42/CE⁴ concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. In conformità di questa direttiva, i piani di gestione dei rifiuti e altri piani di utilizzo del terreno, prima di essere adottati, devono essere oggetto di una valutazione ambientale se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tale obbligo si applica a qualsiasi progetto per il quale l'atto preparatorio formale sia successivo al 21 luglio 2004. La petizione non fornisce tuttavia alcuna informazione sul relativo piano di gestione dei rifiuti e non prende in considerazione l'ubicazione, se prevista, di futuri siti destinati a rifiuti in quest'area.

¹ GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.

² GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

³ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

⁴ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione evince che, per almeno tre delle quattro scariche cui fa riferimento, la decisione relativa alla concessione dell'autorizzazione è ancora all'esame. A questo punto sembrerebbe pertanto prematuro sostenere che si sia verificata una violazione della direttiva 1999/31/CE o della direttiva 85/337/CEE come modificata."

4. Risposta della Commissione ricevuta il 12 luglio 2010.

"La Commissione ha esaminato le informazioni supplementari inviate dal firmatario. Essa conferma tuttavia la sua valutazione iniziale e le sue conclusioni, secondo cui nulla suggerisce che si sia verificata una violazione del diritto dell'Unione europea sulla base delle informazioni disponibili e in quella fase delle procedure di pianificazione e approvazione."